

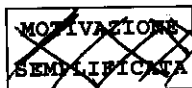


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE



Oggetto

Informa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3921/2009

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Presidente -

Cron. 30198

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere - Rep.

Ud. 10/10/2011

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere -

PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3921-2009 proposto da:

T [] S [] (c.f. []), domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall'avvocato LI VIGNI GIUSEPPE, giusta procura in

calce al ricorso;

- **ricorrente**

contro

A [] C [] (c.f. []), domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettono i nomi e le
gli altri dati personali,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 119/03, quanto:
☐ a carico dell'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

2011

2424

dall'avvocato DI STEFANO MARIA CONCETTA, giusta
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1206/2008 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di divorzio tra T [] S [] e A [] C [], la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 11-7/22-9-2008, confermava l'assegnazione della casa coniugale all' A [] e, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 21-3/14-4-2006, elevava l'assegno di mantenimento per il figlio delle parti, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, ad Euro 200,00.

Ricorre per cassazione il T [], sulla base di tre motivi..

Resiste, con controricorso, l' A [].

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente censura violazione dell'art. 6 comma 6 l.divorzio, sostenendo che la casa assegnata all' A [] non era la "casa familiare". Con il terzo, ~~il ricorrente~~ censura vizio di motivazione al riguardo.

I due motivi possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi.

E' vero che l'assegnazione di un immobile in sede di separazione o divorzio deve effettuarsi solo con riferimento alla casa coniugale, da intendersi come quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo, e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente (ciò indipendentemente da eventuali risultanze anagrafiche in contrario) (al riguardo, tra le altre Cass. n. 5793 del 1993; n. 8667 del 1992).

Ma, nella specie, con motivazione congrua e non illogica, la sentenza impugnata chiarisce che la casa assegnata ~~era~~ per l'appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, ed ha continuato ad essere abitata, sostanzialmente senza

soluzione di continuità, dell'A [] insieme con il figlio; in un certo periodo – continua il giudice a quo – il figlio delle parti era ospite dei nonni materni in altra località dove studiava, ma tornava sempre a casa nei giorni di fine settimana; dal 2003 madre e figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente – così la sentenza impugnata – abitano di nuovo a tempo pieno nella casa in questione.

Appaiono pertanto infondati i motivi proposti.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ulteriore violazione dell'art. 6 comma 6, l. divorzio, in relazione all'art. 42 Cost. e 832 c.c. , in quanto il giudice a quo non ha provveduto a dividere l'immobile, assegnandone una parte al marito ed una alla moglie.

Anche tale motivo appare infondato.

La sentenza impugnata chiarisce che la suddivisione in due unità abitative, trasformando l'immobile, sconvolgerebbe l'ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra il ricorrente e la moglie nonché la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell'ambiente di vita del figlio.

E' appena il caso di precisare che l'assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta, ai sensi dell'art. 155 quater c.c. e 6 legge divorzio, tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio. Il Giudice a quo ha pertanto



applicato rettamente le predette norme e motivato in modo congruo e non illogico.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

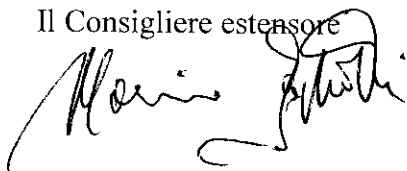
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115 del 2002, essendo entrambe la parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

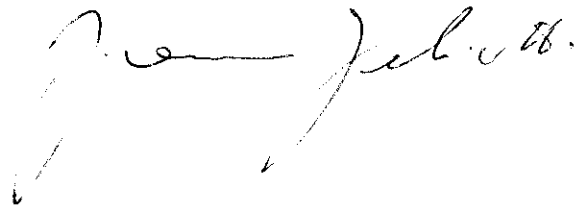
La Corte rigetta il ricorso. A norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, ~~19~~ 18 ottobre 2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Deposito in Cancelleria
il 30/08/2011
IL CONSIGLIERE
ESTENSORE